

§ 412. D. Ass. 21 dicembre 1951, n. 12. — Approvazione dello statuto-regolamento dell'Istituto regionale della vite e del vino (G.U.r. 12 gennaio 1952, n. 2).

1. È approvato lo statuto-regolamento dell'Istituto regionale della vite e del vino, nel testo allegato al presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

ALLEGATO
Statuto-regolamento dell'Istituto regionale della vite e del vino

TITOLO I
COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

1. L'Istituto regionale della vite e del vino, istituito con la L. 18 luglio 1950, n. 64, è un ente dotato di personalità giuridica posto sotto la vigilanza dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e dell'Assessorato dell'industria e del commercio.

L'Istituto ha sede in Palermo, e può istituire sezioni staccate nel territorio della Regione.

(1) Riportata al § 522/A.

2. L'Istituto regionale della vite e del vino si propone l'incremento del patrimonio vitivinicolo con riguardo alla produzione, all'industria ed al commercio dei relativi prodotti.

In particolare l'Istituto ha i seguenti scopi:

- compiere studi di indole ampelografica sui porta innesti e sui vitigni italiani e stranieri da vino e da tavola, con particolare riguardo alle varietà locali; approfondire lo studio sugli ibridi produttori;
 - compiere, attraverso l'istituzione nelle diverse provincie della Sicilia di vivai di piante e di campi sperimentali dimostrativi, ricerche relative alle varie pratiche della tecnica viticola;
 - compiere studi sperimentali sui problemi di fisiologia e patologia viticola, in relazione all'ambiente;
 - compiere studi particolari atti a favorire l'incremento della coltivazione delle uve da tavola, suggerire più idonei sistemi di confezione del prodotto e stimolare il collocamento di questi sui mercati;
 - istituire vivai e svolgere attività tendente a migliorare il commercio del materiale viticolo necessario agli impianti;
 - compiere studi enologici allo scopo di perfezionare la tecnica della vinificazione con particolare riguardo allo studio di microbiologia e alla meccanica;
 - compiere studi tendenti ad incrementare il consumo dei prodotti principali e secondari della vite e perfezionare i progetti per l'utilizzazione dell'uva anche all'infuori della preparazione del vino (conserven, marmellate, sciroppi, etc.);
 - favorire l'istruzione professionale viticola ed enologica con specializzazione nelle diverse branche (viticola, enologica, commerciale), istituendo appositi corsi e borse di studio ed organizzando gite istruttive;
 - stimolare la istituzione di cantine sociali e di consorzi fra le categorie interessate, coordinandone e sovrintendendone l'attività;
 - allacciare contatti culturali con istituti ed enti similari sia nazionali che esteri;
 - partecipare e favorire l'intervento dei produttori siciliani a mostre e fiere, nonché istituire enoteche e stazioni uvai sia in Italia che all'estero;
 - fare proposte agli organi competenti circa la formulazione della legislazione vinicola ed enologica e la preparazione e trattazione di accordi commerciali con l'estero;
 - assumere in proprio, o per conto di terzi, servizi basilari ed ausiliari della industria, del commercio, della produzione dell'uva, del vino, dei prodotti affini e complementari;
 - redigere e pubblicare riviste, bollettini periodici e non periodici, attinenti alla vite ed al vino, nonché ai prodotti affini e complementari ed alle attività dell'Istituto;
 - apprestare servizi di consulenza nelle questioni di indole tecnica, economica, tributaria e legale, relativa alla produzione, al commercio ed all'industria dell'uva e dei suoi derivati; servizi di assistenza e consulenza ai singoli;
 - tutelare e rappresentare gli interessi generali della produzione, del commercio e dell'industria dell'uva, del vino, dei derivati, di Sicilia, presso i poteri costituiti;
 - promuovere la istituzione di agenzie e di rappresentanze in Italia ed all'estero ai fini della propaganda dei prodotti vitivinicoli siciliani e della introduzione e dell'incremento commerciale dei medesimi;
 - promuovere la istituzione di bolli e sigilli che garantiscano il consumatore sulla denominazione di origine e di provenienza dei prodotti in Sicilia;
 - promuovere la costituzione di magazzini doganali, sia in Italia che all'estero;
 - svolgere indagini sui gusti dei consumatori per fornire opportuni orientamenti ai produttori circa la qualità dei vini da immettere preferibilmente al consumo;
 - attuare ogni altra iniziativa per difendere e valorizzare in maniera diretta o indiretta il patrimonio vitivinicolo della Regione;
 - collaborare con gli organismi che in Sicilia espletano attività nel campo vitivinicolo;
- L'Istituto provvede, altresì, a svolgere ogni altra attività idonea al raggiungimento dei suoi fini.

TITOLO II

ORGANI DELL'ISTITUTO

3. (1).

(1) L'art. 3, concernente la composizione del Consiglio di amministrazione, risulta

4. Il Consiglio di amministrazione nomina tra i propri componenti il Presidente, il vice Presidente ed il segretario.

5. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma dell'Istituto e sovrintende all'efficace svolgimento dell'attività dell'Istituto stesso.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, formula l'ordine del giorno delle sedute, ne dirige le discussioni e le votazioni, e cura che i verbali delle riunioni siano esattamente redatti ed inseriti negli appositi libri.

Il Presidente inserisce nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio particolari argomenti, su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio stesso.

Il Presidente esegue e fa eseguire le deliberazioni del Consiglio e adotta eccezionalmente provvedimenti di urgenza, salvo ratifica del Consiglio stesso.

Il Presidente ha facoltà di avvalersi di consulenze giuridiche, tecniche, scientifiche, amministrative, etc. e può proporre al Consiglio di amministrazione l'intervento, nelle sedute, di esperti e di rappresentanti di categoria da sentire su particolari argomenti posti all'ordine del giorno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Presidente riferisce al Consiglio di amministrazione sull'attività svolta dall'Istituto nel corso dell'anno finanziario scaduto e propone il programma da attuare nel nuovo esercizio finanziario; presenta entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio di previsione ed entro il 30 giugno il consuntivo dell'esercizio finanziario precedente.

[Rendendosi vacante il posto di Presidente, il Consiglio di amministrazione provvede a rieleggere il nuovo Presidente entro tre mesi dalla data dell'inizio della vacanza].

Il vice Presidente sostituisce il Presidente, nell'esplicazione dei compiti ad esso affidati, in caso di assenza o di impedimento.

Il segretario redige i verbali del Consiglio di amministrazione, cura la trasmissione delle delibere alle autorità di vigilanza, per effetti dell'art. 4 della legge istitutiva, ed alla direzione dell'Istituto per la esecuzione; cura la tenuta e la custodia dei libri dei verbali del Consiglio di amministrazione.

6. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria ogni due mesi, ed in seduta straordinaria, eccezionalmente anche fuori sede, ogni qualvolta lo reputi necessario il Presidente e su richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, spedita, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza, a tutti i componenti il Consiglio, al Collegio dei sindaci.

In caso di urgenza, la convocazione in seduta straordinaria può essere fatta con telegramma o fonogramma entro un termine più breve.

Alle adunanze assistono i sindaci.

Sono valide le deliberazioni adottate dal Consiglio con la presenza della metà più uno dei suoi membri e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il sistema di votazione viene indicato, di volta in volta, dal Presidente. Si procede a scrutinio segreto ogni qualvolta le decisioni riguardano i consiglieri o su richiesta di almeno di 1/3 di essi.

Il Consiglio di amministrazione per l'espletamento dell'attività dell'Istituto può affidare di volta in volta incarichi ad enti od a persone di particolare competenza in materia, e può anche servirsi dell'opera di funzionari dello Stato o della Regione, dopo averne ottenuto il relativo distacco o autorizzazione.

7. (1).

8. Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto provvede un Collegio sindacale di tre membri, dei quali uno nominato dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, uno dall'Assessore per l'industria e il commercio ed uno dall'Assessore per le finanze (2).

I verbali delle riunioni del Collegio dei sindaci devono essere inviati entro quindici

abrogato in forza della nuova disciplina dettata dagli artt. 3 e 16 L.r. 14 settembre 1979, n. 212 (§§ 411 e 393).

(1) L'art. 7, concernente i controlli sugli atti dell'Istituto, risulta abrogato in forza della nuova disciplina della materia dettata dall'art. 20 L.r. 14 settembre 1979, n. 212 (§ 393).

(2) V., ora, art. 15 L.r. 14 settembre 1979, n. 212 (§ 393).

giorni dalla riunione agli Assessorati dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e delle finanze e devono essere trascritti in apposito libro.

TITOLO III

DIREZIONE E PERSONALE

9. [La nomina del direttore avviene a mezzo di concorso per titoli ed esami bandito dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste] (1).

Il direttore, in conformità ai compiti attribuitigli dall'art. 5 della legge istitutiva, assicura, secondo le direttive del Presidente, il normale funzionamento dell'Istituto, con l'osservanza delle disposizioni di legge, dei regolamenti e delle norme deliberati dal Consiglio d'amministrazione.

Interviene alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

È nei compiti del direttore di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e proporre le misure amministrative e tecniche utili al pieno conseguimento della finalità dello stesso Istituto.

Ha alle sue dipendenze il personale ed è il consegnatario di tutto il materiale mobile ed immobile appartenente all'Istituto.

Provvede a che siano tenuti al corrente i libri di inventario, i libri contabili e tutte le trascrizioni che si riferiscono alle attività dell'Istituto.

Interviene, se autorizzato dal Presidente, ai congressi ed alle riunioni di carattere tecnico sia in sede nazionale che estera.

10. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, ivi compreso quello del direttore, sono disciplinati dal regolamento organico, che sarà deliberato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge istitutiva.

TITOLO IV

PATRIMONIO

11. Costituiscono il patrimonio dell'Istituto i beni mobili ed immobili di sua proprietà. Essi devono essere descritti e valutati in appositi inventari.

TITOLO V

NORME DI CARATTERE FINANZIARIO - BILANCIO

12. L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 giugno di ogni anno deve essere presentato dal Presidente al Consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, ed entro il 31 ottobre il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Detti bilanci, unitamente alla relazione del Presidente e del Collegio dei sindaci, vanno inviati, entro 30 giorni dall'approvazione del Consiglio di amministrazione, all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge istitutiva.

13. L'Istituto dispone degli introiti previsti dagli artt. 7 e 8 della legge istitutiva. Provvede alle spese necessarie per il suo primo impianto con i fondi all'uopo destinati dalla Regione, ai sensi del citato art. 7. Vanno comprese nelle spese di primo impianto anche quelle relative all'inizio del funzionamento.

14. Il Presidente cura l'amministrazione dei fondi dell'Istituto nei limiti del bilancio di previsione e in base alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Il servizio di cassa viene effettuato da un istituto di credito, scelto dal Consiglio di amministrazione, mediante mandati di pagamento e ordinativi di incasso, firmati dal Presidente e dal direttore e le cui modalità di emissione saranno concordate con apposita convenzione. Per le esigenze di piccole spese, l'Istituto si avvale di un proprio servizio di economato secondo le modalità che saranno fissate dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

15. Gli uffici ed i servizi dell'Istituto, sia centrali che periferici, nonché i relativi

(1) V., ora, art. 26 L.r. 9 maggio 1984, n. 26 (§ 529/A).

§§ 413-415 AGRICOLTURA E FORESTE

organici e lo stato giuridico del personale saranno determinati da appositi regolamenti deliberati dal Consiglio di amministrazione.

16. Fino a che non si sarà provveduto alla regolare nomina del direttore dell'Istituto, le sue attribuzioni sono esercitate dal Presidente del Consiglio di amministrazione e i mandati e gli ordinativi d'incasso, di cui al secondo comma dell'art. 14, potranno essere firmati soltanto dal Presidente.